

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BURTULO e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1974

Modifica all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 52,
sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, che costituisce uno dei cardini fondamentali dell'Aeronautica militare, attraversò, negli anni '60, una grave crisi in conseguenza della scarsa affluenza di giovani laureati ai concorsi. Ciò determinò la necessità di individuare una nuova forma di reclutamento in grado di assicurare l'alimentazione del ruolo.

Consona soluzione al problema fu ritenuta quella di reclutare allievi ingegneri tramite corsi regolari presso l'Accademia aeronautica.

A ciò si provvede con la legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico che tra l'altro prevede l'attribuzione, agli allievi, del grado di sottotenente al termine del terzo anno di corso di studi e la loro permanenza, in detto grado, fino al conseguimento della laurea.

Tale forma di reclutamento si è rivelata ottima sotto ogni punto di vista in quanto, oltre ad assicurare una regolare alimentazione del ruolo, ha dato risultati più che soddisfacenti sia in termini di preparazione professionale che di formazione militare.

Tuttavia, con la legge in questione, non fu previsto un adeguato incremento dell'organico unico dei subalterni, sul quale avrebbero gravato i sottotenenti agli studi.

Di conseguenza, l'aliquota degli ammessi annualmente ai corsi per assicurare la costante, necessaria alimentazione del ruolo (20 unità), rimanendo nel grado di sottotenente per circa tre anni (quarto e quinto anno di corso, più uno eventuale di proroga, come previsto dalla legge), ha rapidamente saturato detto organico (96 unità).

Tali sottotenenti costituiscono normalmente una prevalente aliquota dell'organico fissato dalla legge (circa il 60 per cento) e non sono utilizzabili ai fini dell'impiego.

Pertanto, al grave danno derivante dal fatto che l'organico dei subalterni, strettamente commisurato alle esigenze d'impiego, viene ad essere assorbito, per quasi due terzi, da ufficiali che non sono impiegabili, fa seguito il danno ancor più grave derivante dal fatto che la saturazione dell'organico vincola i reclutamenti e impedisce la normale alimentazione del ruolo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per fronteggiare tale situazione e superare il cennato vincolo si è fatto in passato ricorso al disposto dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, che consente, in via temporanea, di effettuare reclutamenti sommando alle vacanze organiche dei subalterni quelle esistenti nel grado di capitano.

Ciò ha determinato una eccedenza all'organico, eccedenza che dovrà essere riassorbita allo scadere dell'ultima proroga della validità di detto articolo, fissata per il luglio del corrente anno.

Il riassorbimento comporterà la sospensione totale dei reclutamenti mentre il soprannumero renderà impossibile l'effettuazione delle nomine a sottotenente nei termini previsti.

Questo gravissimo stato di cose impone la ricerca di una soluzione immediata che consenta la prosecuzione dei reclutamenti e assicuri la normalizzazione del ruolo, presupposto, questo, necessario per un riordinamento generale delle strutture della Forza armata.

La soluzione individuata consiste nel considerare fuori organico i sottotenenti agli studi così da lasciare a completa disposizione delle esigenze di impiego i posti in ruolo.

A tale scopo è stata predisposto il presente disegno di legge a modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, che, nei primi anni di applicazione, non comporterà alcun onere per il bilancio e per il quale chiediamo l'approvazione degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è aggiunto il seguente comma:

« I sottotenenti del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, reclutati mediante corsi regolari dell'Accademia aeronautica ai sensi dell'articolo 4, lettera *a*) e dell'articolo 5 della presente legge, sono considerati in eccedenza agli organici fino al conseguimento della laurea in ingegneria ».